

	<div style="text-align: center;">    </div> <p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN GIUSEPPE JATO Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale C/da Mortilli s.n.c. - C.A.P. 90048 San Giuseppe Jato (PA) - PAIC 884002 E-mail: paic884002@pec.istruzione.it - paic884002@istruzione.it - Tel. 091/8579953 -http://www.icsangiuseppejato.edu.it</p>	
---	--	--

REGOLAMENTO SULLE ASSENZE DEGLI ALUNNI a.s. 2021/2022

Approvato dal Collegio dei docenti N. 3 del 25/10/2021 con delibera N. 45
Approvato dal Consiglio di Istituto N. 2 del 28/10/2021 con delibera N. 22

La frequenza degli alunni assume, soprattutto nel primo ciclo di studio, grande rilevanza giuridica poiché pregiudiziale ai fini dell'ammissione alla classe successiva o agli esami, è un problema così importante da richiedere l'adozione di un regolamento interno che disciplini la gestione delle assenze e la frequenza, ai sensi della vigente normativa.

OBBLIGO DI FREQUENZA

Art. 1

I genitori e gli alunni sono tenuti al rispetto dell'orario scolastico emanato dal DS, entrando a scuola con la massima puntualità.

Art. 2

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività scolastiche, extrascolastiche, curricolari ed extracurricolari programmate nel PTOF (lavori di gruppo, visite guidate, progetti didattici). La mancata partecipazione alle suddette attività deve essere motivata e giustificata.

ASSENZE

Art. 1 Tutte le richieste giustificazioni delle assenze, sottoscritte dal genitore, per la scuola Secondaria, devono essere riportate sul libretto personale dell'alunno, distribuito dalla Scuola stessa e sul quale i genitori o chi da loro autorizzati devono depositare le firme all'inizio dell'anno. Per quanto attiene alla scuola primaria, da quest'anno è fatto obbligo di giustificare anche un solo giorno di assenza, ma mediante dichiarazione scritta del genitore.

Art. 2

Le motivazioni espresse nelle giustificazioni sono accolte, se ritenute attendibili, dal docente in servizio alla prima ora.

Art. 3

Il docente in servizio alla prima ora verificherà le eventuali assenze degli alunni nei o nei giorni precedenti, le sottoscriverà e le registrerà nell'apposito spazio del Registro di classe. Nel caso in cui il docente non ritenesse motivate le giustificazioni addotte, ne darà comunicazione al DS, che deciderà sull'accoglienza dell'alunno in classe.

Art. 4

Per la scuola primaria e secondaria, secondo il ddl n. 476 – disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019, legge di stabilità – approvato in data 10-07-2019, all'art.4 l'assemblea regionale siciliana, il quale recita che: "ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto del presidente

della repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (ndr certificato medico per assenze degli alunni superiori a cinque giorni), **il certificato medico va richiesto per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica**"; le assenze per malattia, superiori ai dieci giorni consecutivi, saranno giustificate con **certificato medico**, che attesti l'idoneità alla riammissione, e annotate nel registro di classe.

Art. 5

Per la sola scuola dell'infanzia le assenze superiori a 3 gg consecutivi andranno giustificate con certificato medico, qualora il territorio ricadesse in zona gialla o arancione o rossa. In zona bianca ha valore quanto presente del ddl n.476 (giustificazione con certificato medico per le assenze per malattia superiori a 3 gg consecutivi; autocertificazione per assenze non per malattia, se uguali o inferiori a 5 giorni).

Art. 6

Quando un alunno – alla scuola Primaria o Secondaria – viene allontanato dalla scuola per sintomi sospetto caso Covid o si assenta da scuola per la stessa motivazione, anche per un periodo inferiore ai 10 giorni, per consentire il rientro dello stesso a scuola la famiglia dovrà esibire, in alternativa:

- esito tampone e autodichiarazione;
- certificato medico.

Considerato che i pediatri sono tenuti, per i due gradi di istruzione, a produrre certificazione solo per assenze pari o superiori a 10 giorni, si precisa che è possibile attuare la soluzione dell'autodichiarazione (allegata al presente regolamento) cui comunque dovrà essere unito il tampone negativo e la dicitura "sentito il MMG o il pediatra" a cura della famiglia.

Art. 7

Se **si sospetta un caso di Covid-19**, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale), sentita la famiglia, valuta se richiedere, con le modalità in uso nella propria azienda, l'esecuzione del tampone diagnostico. In caso di esito positivo, il dipartimento di sanità pubblica avviserà il referente scolastico Covid-19 e **l'alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi**. Per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di un test molecolare dopo assenza di sintomi per almeno 3 giorni.

Per rientrare produrrà un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone.

Art. 8

In caso di quarantena collettiva di una classe per riscontrato caso Covid, disposta dall'ASP, gli alunni potranno rientrare a scuola, dopo aver effettuato il tampone di fine quarantena con esito negativo, solamente previa produzione da parte delle famiglie del certificato del medico di base, o del pediatra, che attesti la fine del provvedimento di isolamento. Tale certificazione potrà essere consegnata, già il giorno successivo al tampone, al referente COVID di plesso, al sostituto referente o al coordinatore della classe.

Qualora, invece, in una classe si verifichi il caso di un alunno messo in quarantena a seguito di accertato caso Covid familiare o comunque non scolastico, l'alunno potrà rientrare a scuola solo dopo aver inviato a mezzo posta elettronica tutta la documentazione attestante che l'alunno e/ o i suoi familiari sono risultati guariti.

Art. 9

Le assenze superiori ai cinque giorni consecutivi, dovute a cause diverse dalla malattia, devono essere giustificate tramite autocertificazione prodotta dai genitori, in cui dichiareranno appunto, sotto la loro responsabilità, le motivazioni di carattere familiare e, contestualmente, dichiareranno, sotto la propria responsabilità, che l'assenza non è dovuta a motivi di salute.

Art. 10

La mancanza della giustificazione comporta l'ammissione con riserva dell'alunno alle lezioni e il docente della prima ora è tenuto ad annotare detta mancanza sul Registro di classe. L'alunno dovrà inderogabilmente presentare la giustificazione entro tre giorni successivi al docente della prima ora. Se

la giustificazione non verrà presentata nemmeno entro il suddetto termine, l'alunno potrà essere riammesso alle lezioni solo se accompagnato da uno dei genitori.

Art. 11

Non saranno accettate giustifiche presentate su diari o quaderni o fogli volanti.

RITARDI, ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE

SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA

Art. 1

Gli alunni che arrivano a scuola in ritardo rispetto all'orario di ingresso sono ammessi nei locali scolastici solo su specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico o dell'insegnante collaboratore del dirigente. Nel corso dell'anno scolastico possono essere autorizzati non più di tre ritardi rispetto all'orario di ingresso. Nessun alunno può essere dimesso da scuola se non prelevato da un genitore o da persona da esso delegata.

Art. 2

Le richieste di ingresso posticipato ovvero di uscita anticipata che hanno carattere continuativo (per esempio per effettuare terapie in orario scolastico) sono autorizzate esclusivamente dal Dirigente Scolastico.

Art. 3

Per la Scuola dell'Infanzia sono ammessi ritardi o uscite anticipate fino a 30 minuti.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Art. 1

Per i ritardi non abituali entro cinque minuti dall'inizio delle lezioni, è sufficiente che l'alunno ne illustri i motivi al docente della prima ora; quest'ultimo, se riterrà validi i motivi adottati, ammetterà l'allievo in classe segnando una "R" (ritardo) sul nominativo dell'alunno già registrato come assente.

Art. 2

Le entrate posticipate e le uscite anticipate devono avvenire al cambio dell'ora al fine di evitare disturbo al normale svolgimento delle lezioni.

Art. 3

Non saranno concessi permessi di entrata oltre l'inizio della seconda ora, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.

Art. 4

I permessi permanenti di entrata posticipata e di uscita anticipate dovranno essere richiesti al DS per iscritto dai genitori interessati e potranno essere concessi solo per casi eccezionali e documentati, purché la lezione che l'alunno perderebbe per tutto l'anno non sia di pregiudizio per i risultati finali. Le richieste di uscita anticipata per motivi sportivi saranno accolte solo se corredate dalla richiesta della squadra sportiva interessata, oltre che dalla richiesta dei genitori.

Art. 5

I permessi di entrata e di uscita richiesti per visita medica, dovranno essere successivamente certificati con apposito certificato medico; sarà cura del docente che verbalizza l'entrata o l'uscita annotare nel registro tale richiesta.

Art.6

La richiesta di uscita anticipate sarà concessa qualora sia un genitore, o persona da esso delegata, a prelevare l'alunno.

Art. 7

L'autorizzazione all'entrata posticipata o all'uscita anticipate deve essere conservata agli atti della scuola.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Art. 1

Come da normativa vigente, "...ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Si ricorda, altresì, che l'ingresso a scuola per la scuola primaria è alle ore 8:00 e alle ore 8,15, per la scuola sec. di primo grado è alle ore 08.15 e che tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. L'esito deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art.6, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Art. 2. – Calcolo limite massimo assenze - Per "orario complessivo annuale delle lezioni" si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale di tutte le discipline, previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a 33 settimane. Ove fosse necessario un conteggio più accurato sarà preso in considerazione l' "orario annuale personalizzato" di ogni studente considerando la situazione individuale (permessi, esoneri etc.).

SCUOLA PRIMARIA

- considerato che non si procede a calcolo delle ore, ma a computo dei giorni,
- tenuto presente che l'anno scolastico ha almeno 200 giorni di lezione,
- considerato che l'anno scolastico è valido se gli alunni avranno frequentato per almeno $\frac{3}{4}$,

il n. max di giorni di assenza è fissato a 50.

Si precisa che un gruppo di 5 ore di entrata in ritardo/uscita in anticipo sarà computato come un giorno di assenza.

SCUOLA SECONDARIA

Per il tempo normale, considerato che il monte ore complessivo è 990 ore annuali (30 ore settimanali x 33 settimane) e che il numero minimo di presenze degli alunni a scuola utili a rendere valido l'anno scolastico, per tutte le classi, è 743 ore ($\frac{3}{4}$ x 990), il limite massimo di assenze consentite è 247 ore (25% del monte ore complessivo).

Per il percorso con strumento musicale, considerato che il monte ore complessivo è 1056 ore annuali (32 ore settimanali x 33 settimane) il numero minimo di presenze degli alunni a scuola utili a rendere valido l'anno scolastico, per tutte le classi, è 792 ore ($\frac{3}{4}$ x 1056), il limite massimo di assenze consentite è 264 ore (25% del monte ore complessivo)

Per gli alunni che non si avvalgono della IRC il monte ore annuali è decurtato di 33 ore. Pertanto per il tempo normale, il monte ore complessivo è 957 ore annuali, il numero minimo di presenze è 718 ore e il limite massimo di assenze consentite è 239 ore. Per il percorso con strumento musicale, il monte ore complessivo è 1023 ore annuali, il numero minimo di presenze è 767 ore e il limite massimo di assenze consentite è 256 ore.

Art. 3- Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione) non vanno conteggiate fra le assenze. Sul registro di classe e su quello personale (nelle pagine dedicate alla registrazione degli argomenti) verrà annotata la motivazione della mancata presenza.

Art. 4 – Sono computate come ore di assenza:

- le entrate alla seconda ora di lezione;
- le uscite anticipate;
- l'astensione dalle lezioni in maniera singola o in massa;
- la non frequenza in caso di mancata partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi di istruzione, convegni ecc.
- le assenze dovute a sospensione dall'attività didattica a seguito di provvedimenti disciplinari

Art. 5 – programmi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola

Art. 6 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

La deroga è prevista, nel limite del **10%** del tetto max consentito, per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga vengono di seguito riportate.

a) Motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno).

b) Motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia).

c) Uscite anticipate:

1) per attività sportive debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza, purché riconosciuta dal C.O.N.I. (massimo il 20%);

d) Ingressi posticipati e uscite anticipate autorizzati dalla scuola in via permanente.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate entro il limite massimo di gg. 15 dalla data del rientro a scuola.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Art. 7 – Alunni diversamente abili

Per gli alunni portatori di disabilità, in considerazione della tipologia della stessa e del percorso formativo seguito, si potrà derogare da suddetto limite.

Art. 8 – Alunni BES

Per gli alunni BES, in considerazione delle problematiche di cui sono portatori e del percorso formativo seguito, la deroga è fissata ad un max del **20%**.

Art. 9- Procedura

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato. Nei casi in cui venga accertato il mancato conseguimento del limite orario minimo dei $\frac{3}{4}$ di presenza alle lezioni, il consiglio di classe procede all'applicazione dei criteri di deroga e successivamente valuta se sussistono, comunque le condizioni per poter procedere alla valutazione dello studente. Qualora non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo d'istruzione. Di tale evenienza verrà data comunicazione tempestiva alle famiglie degli studenti interessati.